

COMUNE DI
GREGGIO

PROVINCIA DI
VERCELLI

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
2023-2025**

Art. 11, c. 3, lett. g), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118

PREMESSA

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili e degli schemi di bilancio, sostanzialmente regolamentata dal TUEL, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e dai relativi principi contabili, definisce quali strumenti principali della programmazione il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione finanziario che contiene le previsioni di competenza del triennio di riferimento, di cassa per il solo primo esercizio.

Il bilancio di previsione finanziario rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell'Ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e programmazione, definiscono le risorse da destinare a missioni e programmi, coerentemente con quanto previsto dai documenti della programmazione.

Tra gli allegati al bilancio è prevista la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

Il presente documento ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi del bilancio di previsione 2023/2025.

Il bilancio di previsione 2023/2025, riclassificato in base ai principi contabili e al piano dei conti della nuova contabilità, è composto dai seguenti modelli:

ENTRATA

- Bilancio entrate distinte per tipologia;
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli.

SPESA

- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- Riepilogo generale delle Spese per missioni;

QUADRI GENERALI

- quadro generale riassuntivo;
- quadro equilibri di bilancio;

Il bilancio di previsione è corredato dai seguenti prospetti:

- tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione
- prospetti composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
- prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento.
- prospetto utilizzo contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (*facoltativo per questo ente*)
- prospetto spese delle funzioni delegate dalla Regione (*facoltativo per questo Ente*).

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta il contenuto minimo, come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 il cui contenuto raccoglie i seguenti elementi:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali, al fondo crediti di dubbia esigibilità (dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo) e al fondo di garanzia per i debiti commerciali;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente e dei relativi utilizzi;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Stante gli ampi contenuti già riportati nel DUP, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi e rinviando al citato documento unico di programmazione le parti in esso esplicitamente dettagliate.

a) CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Lo schema di bilancio di previsione è stato predisposto nel rispetto dei principi contabili generali (o postulati) di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 ed a legislazione vigente.

Le previsioni per gli anni 2023/2025 sono coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.).

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente

Le previsioni di bilancio sono state predisposte sulla base della situazione conosciuta, nel pieno e imprescindibile rispetto delle previsioni di bilancio, al fine di dare soddisfazione ai bisogni espressi dalla comunità amministrata.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività, rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022 (L. n. 234/2021), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti.

La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio.

Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle

recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ENTRATE

Le previsioni di bilancio sono state formulate applicando il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che richiede, come regola generale, di imputare l'entrata nell'esercizio in cui l'obbligazione giuridica diventerà esigibile.

Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni relative al triennio 2023-2025 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nei prospetti seguenti sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali entrate;

le previsioni di entrata sono state dettagliatamente illustrate, sia nei loro importi che nei criteri utilizzati all'interno del DUP al quale si rinvia.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020
Altre considerazioni	Il quadro normativo relativo al tributo è coincidente con il quadro 2022.La valutazione della previsione di gettito è stata effettuata in funzione della base imponibile storica in possesso dell'Ente. Le rendite catastali sono aggiornate con i dati dell'Agenzia Territorio e con quelli del PRGC per quanto attiene le aree edificabili. Le aliquote per il 2023 sono le stesse del 2022.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Principali norme di riferimento	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 Del. ARERA n. 363/2021 (MTR-2 per il periodo 2022-2025)Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020
Altre considerazioni	Per la gestione della TARI occorre tenere presente che: - l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata, - la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio; - la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999; - i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni. Il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi

	titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte. Il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte. La determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: <i>utenze domestiche</i> ed <i>utenze non domestiche</i>; I costi devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF. La procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune. Le tariffe approvate devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
--	--

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Principali norme di riferimento	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
Altre considerazioni	La previsione viene effettuata in base al dato storico. L'aliquota per il 2023 è la stessa del 2022.

CANONE UNICO

Principali norme di riferimento	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847
Effetti connessi a modifiche legislative in vigore sugli anni della previsione	I commi 816-836 hanno istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade. I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 ha sostituito la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.
Effetti connessi alla modifica delle tariffe	Come prevede il comma 817 della legge 160/2019, il canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono stati sostituiti (salva la possibilità di variare il gettito modificando le tariffe).
Altre considerazioni	Con deliberazione C.C. n. 12 del 23.04.2021 è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione di suolo pubblico o disposizione pubblicitaria ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge n. 160/2019. Con deliberazione G.C. n. 26 del 23.04.2021 sono state approvate le tariffe relative al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 816-836) decorrenti dal 1° gennaio 2021. Con deliberazione C.C. n. 13 in data 23.04.2021 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati. Con deliberazione G.C. n. 22 del 23.04.2021 sono state approvate le tariffe relative al canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, decorrenti dal 01.01.2021. Le tariffe sono state confermate per il 2022 con deliberazione G.C. n. 83 del 03.12.2021. La Giunta comunale con deliberazione n. 93 in data 11.11.2022 ha approvato, confermando quelle in vigore, le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

Proventi del recupero dell'evasione tributaria

L'Ente continuerà i controlli per dotarsi di una banca dati sempre più aggiornata al fine di cancellare ogni sorta di evasione e/o semplicemente errori nel calcolo dell'imposta IMU.

In ambito T.A.R.I. il Comune continuerà a monitorare i versamenti di quanto dovuto dai contribuenti.

Fondo di solidarietà comunale

La previsione è effettuata sulla scorta di quanto disponibile sul sito Finanza Locale alla data della presente:

FSC €. 45800,00

FSC servizi sociali €. 1.083,00

Proventi delle sanzioni Codice della strada

Per quanto concerne i proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada si rappresenta che la Giunta comunale con atto n. 86 in data 11.11.2022 ha deliberato la ripartizione della quota derivante da tali sanzioni.

Le entrate sono previste in €. 15.000,00

Le spese per i procedimenti amministrativi connessi sono previsti €. 3.300,00

La somma da ripartire viene quantificata in €. 11.700,00

Il 50% spettante alla Provincia di Vercelli risulta di €. 5.850,00

La quota di €. 5.850,00 rimane nella disponibilità del Comune.

macroaggregato	Spesa	previsione
103 – Acquisto beni e servizi	Segnaletica stradale	€. 1.000,00
103 – Acquisto beni e servizi	Manutenzione ordinaria delle strade	€. 4.850,00

Altre entrate di particolare rilevanza

Fitti attivi dei fabbricati €. 13.550,00

Fitti attivi dei terreni €. 3.500,00

Proventi del taglio di bosco ceduo €. 4.000,00

1.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SPESE

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti.

Per quanto riguarda le spese correnti, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2023-2025 non è stato considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;
- della sottoscrizione definitiva del CCNL Funzioni locali 2019-2021 che determina un incremento dell'aggregato spese di personale.

1.3 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI PER SPESE POTENZIALI E PER CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

CONSISTENZA DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

L'allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice,

disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazioni accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "*Fondo crediti di dubbia esigibilità*" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Dal 2021 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità dovrà essere pari 100% del rapporto tra incassi in conto competenza e i relativi accertamenti degli ultimi 5 anni. La media da utilizzare sarà solo quella semplice, poiché l'allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011 prevede che "*Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente*".

In riferimento alla quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità si dichiara che è stato adottato il metodo di calcolo di seguito riportato come previsto nel Principio Contabile della Contabilità Finanziaria, allegato 4/1 al D.Lgs, 118/2011.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

In particolare la procedura è stata la seguente:

1. sono state individuate le entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione: (Recupero evasione tributaria, tassa rifiuti TARI, canoni/fitti.....)
2. sono state calcolate, per ciascuna entrata di cui al punto 1) e attraverso l'ausilio del software di contabilità, le medie seguendo la metodologia prevista dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
3. i calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il metodo **della media semplice** (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
4. nel calcolo dell'incassato si è tenuto conto delle somme incassate l'anno successivo a residui a valere sull'accertamento dell'anno precedente;
5. è stato inserito nel bilancio di previsione 2023/2025 un importo di FCDE nella misura del 100% dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri sopra citati, come da indicazioni contenute nel suddetto principio contabile e nel D.Lgs. 118/2011.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario sia l'individuazione sia il livello di analisi, il quale può coincidere con la categoria ovvero scendere a livello di risorsa o di capitoli.

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Pertanto per le suddette entrate (trasferimenti correnti da altre pubbliche amministrazioni e entrate tributarie ed altri proventi che vengono accertati per cassa) si è ritenuto di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per le entrate da tributi in autoliquidazione (IMU) in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE.

E' stato escluso dal calcolo il capitolo di entrata da Addizionale Comunale IRPEF in quanto i dati inseriti in bilancio sono quelli che derivano da simulazione sul sito del Ministero e i capitoli del Fondo di Solidarietà per le motivazioni di cui sopra.

Le entrate per le quali si è ritenuto di procedere o di non procedere all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità sono le seguenti:

Imposte, tasse e proventi assimilati	€.	6.482,98
Vendita di beni e servizi	€.	39,24

Proventi derivanti dall'attività di controllo €. 2.227,50

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023/2025 risulta riportato nei prospetti allegati al bilancio di previsione (Allegato C).

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti l'accantonamento al FCDE:

===

Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000: *"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

1. *Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

1- bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente
€. 3.817,03 pari al 0,95% per il 2023,
€. 3.046,94 pari al 0,76% per il 2024
€. 3.045,39 pari al 0,76% per il 2025.

L'Ente NON fa ricorso all'anticipazione di tesoreria, e quindi NON è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 5.000,00 pari allo 0,32% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art.166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

L'Ente, non trovandosi nelle condizioni previste dalla norma sopra richiamata, non è tenuto all'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali.

Altri accantonamenti/fondi iscritti a bilancio

La tecnica del risparmio forzoso, ottenuta con l'inserimento nel bilancio di specifiche poste non soggette poi ad impegno, produce una componente positiva nel calcolo del risultato di amministrazione del medesimo esercizio.

Questo importo, qualificato come "componente accantonata", può essere destinato a formare altri tipi di fondi rischi destinati a coprire eventi la cui tempistica e dimensione finanziaria non è sempre ben definita, come nel caso delle spese per cause legali pendenti, contenziosi legali e sentenze non ancora esecutive o all'indennità di fine mandato

Nel bilancio di previsione sono stati previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

FONDO	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
Accantonamento rischi contenzioso			
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati			
Accantonamento per indennità fine mandato	953,25	953,25	953,25
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Altri accantonamenti (da specificare)			
TOTALE	1.953,25	1.953,25	1953,25

Non avendo cause e liti in corso non è stato previsto accantonamento al fondo per far fronte a passività potenziali per probabili soccombenze per contenzioso

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

La classificazione di una spesa nella categoria delle "spese correnti a carattere non permanente" di cui all'art. 187, comma 2, lett. d), TUEL determina effetti sulla struttura di bilancio e, sugli equilibri di bilancio.

Di tali spese, già definite altresì nella previgente formulazione del D.Lgs. 267/2000 "spese di funzionamento non ripetitive", piuttosto che "spese correnti una tantum", si occupa l'allegato 7 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, il quale indica al punto 1, lett. g), la distinzione tra entrata e spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi; il successivo punto 5 dell'allegato 7 elenca quali sono «in ogni caso» le tipologie di entrate e di spese da considerarsi "non ricorrenti"; in particolare, sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- le consultazioni elettorali o referendarie locali;
- i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale;
- gli eventi calamitosi;
- le sentenze esecutive ed atti equiparati;
- gli investimenti diretti;
- i contributi agli investimenti.

Appurata la mancanza di una definizione normativa specifica, esaminando il quesito il giudice contabile interpellato in più occasioni, nella delibera 30 luglio 2019, n. 83 della Corte si afferma, quanto all'individuazione del ricorrere della caratteristica di "non permanenza" della spesa, che ci si deve chiedere in che termini questa debba essere valutata e, cioè, se basti ad escluderla la sua astratta riconducibilità ex lege alle funzioni istituzionali dell'Ente, ovvero si debba procedere all'esame in concreto dei termini e delle condizioni al cui ricorrere l'Ente è chiamato a sostenerla. Più nello specifico, per la Corte è necessario che detta spesa:

- presenti gli stessi connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti delle spese elencate all'art. 187, comma 2, TUEL, per la cui copertura il legislatore ammette l'utilizzazione di una voce di entrata altrettanto estemporanea quale è l'avanzo libero di amministrazione;
- non possa mai essere fissa e costante
- manchi del carattere di continuità e certezza nel tempo che dovrebbe implicarne la natura di "permanenza";

- sia priva del carattere di certezza anche sotto l'aspetto quantitativo, ovvero sia esclusa dalla disponibilità valutativa del Comune.

Dal punto di vista dell'entrata sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al d.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett.g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) le accensioni di prestiti;
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

L'evoluzione dei principi e le posizioni Arconet si sono evolute ed al pari la giurisprudenza contabile, che partendo dalle valutazioni sui proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, espressamente considerata dal principio contabile citato, con certezza, quale entrata non ricorrente, ci è posti il problema su una loro diversa imputazione destinazione contabile. Una diversa considerazione è da farsi nel caso in cui un eventuale programma di lotta all'evasione che assicuri costantemente le entrate all'ente e che sia tale da poterlo considerare una componente di carattere ricorrente, ciò anche al fine di definire correttamente il perimetro del possibile finanziamento degli investimenti, ormai ridotti dal pareggio di bilancio alle sole entrate accertate dall'amministrazione a specifica destinazione. E parimenti medesima considerazione e valutazione può essere adottata su qualsiasi entrata che seppure non ricorrente per natura lo diventi se riproposta a livello pluriennale con continuità.

b) ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI
--

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 in data 22.04.2022, e ammonta a €. 566.622,36.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2022 ammonta a €. 1.166.707,14, come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 non prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;

- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti."

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011)

c) ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE;

Non risultano quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione presunto applicate al bilancio di previsione 2023/2025; l'ente non è tenuto ad allegare al bilancio di previsione gli elenchi analitici (allegati a1, a2 e A3).

d) ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO FINANZIATI COL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI

L'articolo 11, comma 5, lettera d) del D.Lgs 118/2011 prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. Per il par. 9.11.6 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- le entrate in conto capitale (titolo 4);
- le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare

attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

L'ente, in relazione a quanto previsto dall'art. 21 D.Lgs. 50/2016 ha adottato il programma triennale dei lavori pubblici, nonché l'elenco annuale dei lavori pubblici, così come risultanti nel Documento Unico di Programmazione 2023/2025, aggiornato, che si presenterà al Consiglio Comunale per la sua approvazione definitiva, unitamente allo schema di bilancio 2023/2025.

Gli investimenti sono stati illustrati nel suddetto Documento Unico di Programmazione al quale si rinvia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Secondo il principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo il principio sopra citato (competenza potenziata), con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose; questo a partire dalla nascita del finanziamento, fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste del fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Non risulta stanziato il Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e capitale.

Il fondo pluriennale vincolato verrà determinato con la delibera di riaccertamento ordinario dei residui propedeutica alla approvazione del consuntivo.

e) EVENTUALI CAUSE CHE HANNO RESO IMPOSSIBILE INDIVIDUARE IL CRONOPROGRAMMA DI SPESA DEGLI INVESTIMENTI
--

Le spese di investimento sono impegnate agli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell'investimento, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l'imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell'investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell'esigibilità della spesa.

Non ci sono investimenti per cui non è stato definito il cronoprogramma di spesa. Il FPV investimenti verrà costituito nel rispetto dei principi contabili.

f) ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati.

g) ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non sono stati attivati contratti relativi a strumenti di finanza derivata.

h) ELENCO DEI PROPRI ENTI ED ORGANISMI STRUMENTALI, PRECISANDO CHE I RELATIVI BILANCI CONSUNTIVI SONO CONSULTABILI NEL PROPRIO SITO INTERNET FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO PER GLI ENTI LOCALI DALL'ARTICOLO 172, COMMA 1, LETTERA A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267;

i) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON L'INDICAZIONE DELLA RELATIVA QUOTA PERCENTUALE

ORGANISMI STRUMENTALI	
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI CONTROLLATI	
NESSUNO	

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	% PARTECIPAZIONE TIPOLOGIA	SITO INTERNET	BILAN CI SU SITO
C.O.VE.VA.R.	CONSORZIO OBBLIGATORIO	http://www.covevar.it/	SI

SOCIETA' CONTROLLATE	
NESSUNA	

SOCIETA' PARTECIPATE	% PARTECIPAZIONE	SITO INTERNET	BILAN CI SU SITO
S.I.I. SPA	0,464	http://www.siiipa.it	si
CO.VER.FO.P.	0,12	http://www.coverfop.it	si

j) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI, RICHIESTE DALLA LEGGE O NECESSARIE PER L'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO

CONCLUSIONI:

I documenti contabili sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dalla normativa in vigore e sono coerenti con le "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio" (D.Lgs.n.118/11), applicabili a questo esercizio. In particolare, il bilancio complessivo è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti di entrata, nel loro totale complessivo, corrispondono a quelli di spesa per l'intero triennio oggetto di programmazione, mentre è stato valutato con la dovuta attenzione anche il fabbisogno complessivo di cassa, con i relativi flussi previsti in entrata (incassi) e in uscita (pagamenti).

I criteri di attribuzione delle entrate e delle uscite rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata".

Le informazioni di natura contabile richieste dalla legge, e non già riportate nel documento di programmazione principale, sono state riprese e sviluppate nella presente nota integrativa, fornendo quindi una chiave di lettura tecnica al quadro finanziario ed economico complessivo.

I fenomeni analizzati in questa relazione, infine, sono stati descritti con un approccio che li rendesse più comprensibili agli interlocutori, pubblici o privati, in possesso di una conoscenza, anche solo generica, sulla complessa realtà economica e finanziaria dell'ente locale.